

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1903)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, ZUCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI, TORTORA e CORONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1975

Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico

ONOREVOLI SENATORI. — La ricerca scientifica è attività umana fondamentale per lo sviluppo nazionale, culturale, economico e sociale.

La ricerca ci permette di conquistare progressivamente la conoscenza dell'universo che ci circonda, fissando in leggi i fenomeni. La ricerca estesa anche ai campi delle scienze umane e sociologiche ci dà una aumentata consapevolezza delle motivazioni delle attività umane.

La ricerca scientifica si è posta alla base dello sviluppo sociale ed economico nella nostra epoca ed ancor più in questi anni di difficoltà e di crisi. È fuor di ogni dubbio che l'industria procede attraverso il rammodernamento dei processi produttivi: vi sono settori rivoluzionati dalla ricerca applicata, dai nuovi processi, dai nuovi prodotti.

D'altro canto i grandi bisogni sociali — la casa, la sanità, i trasporti, la corretta utilizzazione dell'ambiente e del territorio — hanno assoluta necessità di una ricerca scientifica e tecnologica, che abbassi i costi, migliorando le prestazioni, che permetta lo sviluppo d'industrie senza i danni dell'inquinamento, che metta alla portata di tutti beni e servizi prima privilegio di pochi.

La ricerca scientifica si configura, in tutti gli Stati moderni, come necessario fondamento dello sviluppo culturale, e quindi della scuola, come base del progresso produttivo, e quindi come ricerca applicata all'industria, all'agricoltura, alle attività economiche ed infine come supporto per lo sviluppo di tutti i servizi sociali.

La ricerca scientifica opera sui fondamenti (ricerca fondamentale o di base), oppure

costituisce il primo passo per le applicazioni (ricerca applicata), oppure ancora fornisce i prototipi per l'industria (ricerca di sviluppo), e si integra nelle attività economiche e sociali per il costante miglioramento dei prodotti.

Le istituzioni di ricerca scientifica sono strettamente connesse all'attività produttiva e alla struttura dei servizi sociali da un lato e alle strutture formative dall'altro.

Le istituzioni di ricerca debbono, dunque, essere organizzate in modo da rispettare la caratteristica fondamentale della ricerca scientifica, che è contemporaneamente una condizione essenziale perchè essa si sviluppi: l'autonomia decisionale del lavoratore della ricerca per quanto attiene la scelta degli argomenti specifici del proprio lavoro.

Naturalmente ciò non significa rifiutare ogni programmazione della ricerca. La ricerca richiede oggi ingenti mezzi finanziari, organizzativi che possono essere sopportati soltanto dalla collettività, dallo Stato. È dovere dello Stato ed interesse dei ricercatori che le ricerche siano dunque programmate, scelte in base a priorità fondate sugli interessi collettivi. Il ricercatore deve essere libero di muoversi, di fissare i suoi metodi di lavoro, di stabilire il suo campo di attività nel quadro generale programmato.

Se così non si opera o se si vuole dare al ricercatore una predeterminata visione, addirittura ideologicamente distorta, di ciò che deve essere il risultato finale della ricerca, l'attività scientifica langue o muore. Anche in Italia, nell'infausto ventennio fascista, si è vista la ricerca scientifica a tratti irregimentata, sottoposta a un Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, generale dell'Esercito, quasichè si possa ottenere il progresso scientifico a comando in una gigantesca caserma.

Libertà del lavoratore della ricerca, quindi, nella scelta delle vie scientifiche per rispondere alle grandi domande della società: domande di cultura, di sviluppo sociale, di sviluppo economico; ma, d'altro canto, controllo delle realizzazioni da parte della comunità e indirizzo dello sviluppo della scienza, per grandissimi settori, nel senso richiesto dalla comunità dei cittadini e dei lavoratori.

La struttura complessiva della ricerca deve perciò vedere da un lato il potere politico, espressione della volontà del Paese, analizzare ed approvare, col concorso di tutti gli interessati, le priorità scientifiche, fornendo anche i mezzi di attuazione, dall'altro la comunità scientifica e tecnologica recepire, in una feconda dialettica, le scelte politiche e lavorare a tradurle in atto.

I momenti debbono perciò essere quello della scelta politica e quello della gestione autonoma e democratica o delle scelte, per poi avere ancora la verifica dei risultati (compito politico), la correzione delle scelte, e poi di nuovo l'attuazione, in un continuo processo circolare che va dalle proposte da parte del mondo scientifico, in base alle attuazioni, alle decisioni e agli orientamenti da parte della guida politica.

Questa sistemazione istituzionale della ricerca non può dimenticare alcuna istanza e quindi occorre connettere la ricerca pubblica (Università e altri centri di ricerca), con la ricerca industriale.

Onorevoli senatori, le necessità della ricerca scientifica italiana e le caratteristiche generali della ricerca scientifica mondiale sono state analizzate da molti anni dal Partito socialista italiano.

In numerosi convegni, in vari dibattiti pubblici e, soprattutto, nel continuo contatto con i lavoratori della ricerca e nelle analisi dei loro problemi, il Partito socialista italiano ha potuto enucleare tutte le caratteristiche fondamentali di una struttura della ricerca scientifica che faccia salve le necessità del Paese prima di tutto e poi venga incontro alle peculiari richieste di autonomia della ricerca scientifica senza trascurare, naturalmente, i problemi dei protagonisti, dei lavoratori della ricerca. Il nostro disegno di legge prevede la istituzione di un Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, prendendo in esame tutti gli aspetti della problematica connessa alla ricerca.

Esso propone profondi mutamenti delle attuali strutture, nonchè la creazione di nuove, come la esperienza accumulata nel trascorso decennio, soprattutto entro il Consiglio nazionale delle ricerche, consiglia, se

non si vuole che la ricerca scientifica ristagni con una guida volenterosa, ma obiettivamente debole, quale quella attualmente assicurata sul piano politico dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Un Ministro senza portafogli, privo di strutture organizzative, può soltanto velleitariamente tentare di incidere sulla ricerca scientifica italiana, ma non ha possibilità di porsi come riferimento politico del mondo della ricerca scientifica e tecnologica.

È quindi necessario, per prima cosa, istituire formalmente un Ministero, che abbia effettivi poteri di guida politica per i problemi della ricerca scientifica e tecnologica in rapporto allo sviluppo del Paese.

A questo scopo rispondono gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, che elencano le necessarie attribuzioni del Ministero. Il Ministero non deve essere solo in grado di organizzare, programmare e vigilare le strutture pubbliche di ricerca, ma anche di rivolgersi alla ricerca delle imprese, che deve essere sostenuta in quanto indirizzata correttamente allo sviluppo.

D'altro canto il Ministero deve poter analizzare la situazione della ricerca (punti *c*] e *d*] dell'articolo 1) e partecipare alla attività internazionale. Infine il Ministero della ricerca deve necessariamente contribuire alla programmazione nazionale per quanto attiene alla ricerca e alla tecnologia.

Molti di questi compiti vengono già svolti, pur tra mille difficoltà per la carenza di strutture, dagli attuali pochi funzionari degli uffici del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Con la creazione del Ministero si potrà risolvere organicamente a tutti i compiti necessari, uscendo dalla precarietà di uffici formati da personale dello Stato comandato (ed è stata la soluzione più lineare) oppure prestatato da enti o addirittura da imprese private. A questo si deve rimediare con un Ministero a struttura agile quale quella ipotizzata negli articoli 3, 4, 5, 6 del disegno di legge. Si tratta di avere un organo esecutivo delle decisioni del Ministro (e questo è individuato in una Segreteria generale), un organo consultivo (e questo è il Consiglio

superiore della ricerca), più organi gestionali della ricerca (e questi sono gli Istituti nazionali).

La Segreteria generale si articola nei tre settori dello studio e programmazione della ricerca, della organizzazione e interventi per lo sviluppo della ricerca, degli affari generali e del personale.

A capo della Segreteria è posto un segretario generale con incarico quinquennale rinnovabile, per avere la possibilità di disporre di un dirigente aggiornato e in grado di eseguire le decisioni del Ministro.

Il Consiglio superiore della ricerca, vista la macchinosità degli attuali Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, è sfoltito nel numero ed opera in sede plenaria o per commissioni (secondo paragrafo dell'articolo 5). Il Consiglio superiore della ricerca deve riflettere le necessità nazionali di ricerca e quindi comporsi di ricercatori, di esperti designati dal Governo, di membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori e di membri designati dalle Regioni.

La ricerca scientifica, fatto certamente nazionale e sovranazionale, ha però necessità legate allo sviluppo territoriale dei centri di ricerca, come anche alle necessità locali, in particolare su problemi applicativi (ad esempio in agricoltura, sanità, geologia, eccetera). Le Regioni sono perciò una voce importante nella programmazione della ricerca.

Ed infine le strutture operative. La buona prova fornita in Italia da strutture come l'Istituto nazionale di fisica nucleare, che è componente vitale della ricerca scientifica internazionale, ha suggerito di aggregare attorno a ciascun tema fondamentale o applicato le strutture sparse nel territorio come Sezioni di un corrispondente Istituto nazionale.

La struttura decisionale degli Istituti nazionali parte dalle Sezioni e sale al Consiglio direttivo dell'Istituto. Si è scelta la elettività dei direttori delle Sezioni, e quindi del Consiglio direttivo di ogni Istituto nazionale, non per ossequio formale alla democrazia elettiva, ma perchè la elettività degli organi di direzione, nel mondo scientifico, è ormai prassi consolidata in molti Paesi ed anche in Italia si sta generalizzando senza che si

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siano manifestati fondati i timori iniziali ed anzi allentando notevolmente le tensioni preesistenti.

I lavoratori della ricerca tendono ad eleggere il direttore più preparato, perchè lo spirito competitivo è vivissimo nel mondo scientifico e tutti sanno che il miglior modo per confrontarsi è quello di avere i migliori dirigenti.

Per ciò che riguarda il personale degli Istituti nazionali, la forma di inquadramento è il contratto unico nazionale, soluzione che è stata del resto accolta, in linea di principio, per lo stesso personale statale e in linea di fatto per il personale parastatale (cui appartiene la stragrande maggioranza dei lavoratori della ricerca pubblica).

Per evitare l'obiezione che il distacco degli Istituti nazionali (si pensi ad esempio all'Istituto superiore di sanità) generi la mancanza di consulenza tecnica agli organi burocratici per le loro attività pratiche, si è esplicitamente ipotizzato (comma nono dell'articolo 9) che ogni statuto di Istituto nazionale sia approvato di concerto col Ministro o i Ministri interessati alle prestazioni tecniche dell'Istituto, prestazioni ipotizzate espressamente come obbligatorie nello statuto stesso (comma decimo dell'articolo 9).

Nel comma richiamato si ipotizza la possibilità di fare gestire servizi tecnici di controllo di Stato, anche a richiesta delle Regioni o di Enti locali. È perciò escluso che la struttura di ricerca, riunita entro il Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, operi poi come corpo tecnico separato dalla realtà del Paese.

Onorevoli senatori, il disegno di legge proposto alla vostra approvazione si preoccupa anche di incentivare la ricerca applicata e questo lo si afferma con l'articolo 12.

Il disegno di legge regola lo stato giuridico del personale, consentendo a coloro che hanno un trattamento come statali di conservare il trattamento *ad personam* in quanto sia più conveniente.

Alcune norme del disegno di legge sono naturali conseguenze del disegno compless-

sivo, ma è bene attirare l'attenzione su alcune di esse. Per ciò che riguarda l'articolo 17 esso intende dare una prima sistemazione alle attuali strutture di ricerca, anche per fornire criteri di guida per l'ulteriore ristrutturazione della ricerca scientifica, da attuarsi poi in prosieguo di tempo, utilizzando il disposto dell'articolo 18.

Per ciò che riguarda l'articolo 19 esso mira ad introdurre una classificazione precisa delle iniziative di ricerca delle imprese, tanto più urgente nella presente situazione economica in quanto la concessione di crediti agevolati per la ricerca, in periodo di alti tassi d'interesse sul credito ordinario, può far temere una recrudescenza di richieste di credito ordinario camuffato da credito per la ricerca scientifica.

Per ciò che riguarda la relazione sullo stato della ricerca, ad essa viene finalmente data l'auspicata veste di atto politico e non tecnico colla sua preparazione e presentazione al Parlamento da parte dello stesso Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

Onorevoli senatori, che gli intenti di creare una struttura agile e non burocratica per il Ministero non siano vuote espressioni è provato dalla tabella di personale che viene proposta. Si tratta di una proposta assai contenuta, come doveroso in momenti di difficoltà finanziarie. Se si pensa alla espansione delle strutture pubbliche, si è qui voluto dare un esempio di struttura vitale per il Paese con il minimo assoluto di personale.

L'insieme delle motivazioni per la istituzione del nuovo Ministero, la semplicità ed agilità, e perciò la funzionalità della struttura proposta incontreranno, siamo certi, il favore dei legislatori.

D'altro canto la ricerca scientifica, attività condotta finora stentatamente per la meritoria dedizione dei lavoratori della ricerca, merita un pronunciamento chiaro che riconosca — lo ribadiamo — la sua collocazione tra le attività prioritarie del Paese con strutture dialettiche tra il momento politico della scelta e il momento tecnico dell'attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico)

È istituito a decorrere dall'anno finanziario 1976 il Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico con le seguenti attribuzioni:

a) organizzare, programmare e vigilare le strutture di riforma dello Stato e degli enti pubblici;

b) programmare, indirizzare ed eventualmente finanziare la ricerca svolta dalle imprese;

c) svolgere indagini sullo stato della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e sociale;

d) promuovere indagini sullo stato della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e sociale e rendere pubblici i risultati;

e) rappresentare le esigenze nazionali nelle organizzazioni internazionali del settore della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e sociale;

f) partecipare alla programmazione per quanto attiene ai problemi della ricerca, della tecnologia e delle loro applicazioni allo sviluppo sociale.

Alle attività scientifiche promosse e organizzate dal Ministero vengono chiamate a collaborare anche le strutture di ricerca non dipendenti dal Ministero stesso, e in particolare gli istituti scientifici universitari; resta fermo in ogni caso, per questi ultimi, l'autonomo ruolo primario per quanto concerne la ricerca fondamentale.

Art. 2.

(Attribuzioni del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico)

Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo, oltre alle attribuzioni

istituzionali previste dalla presente legge, il Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico:

a) partecipa alle riunioni del CIPE ogni qual volta siano in discussione problemi connessi allo sviluppo scientifico, tecnologico e sociale;

b) partecipa alle riunioni internazionali, concertando l'azione con il Ministero degli affari esteri, qualora vengano trattati problemi attinenti alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico e sociale;

c) prende tutte le iniziative necessarie per il coordinamento della ricerca scientifica svolta da tutti i soggetti pubblici e privati.

Art. 3.

(Organi del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico)

Sono organi ed affini del Ministero:

- a) la Segreteria generale;
- b) il Consiglio superiore della ricerca scientifica e tecnologica;
- c) gli Istituti nazionali.

Art. 4.

La Segreteria generale del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico è costituita dal complesso di servizi e uffici necessari per l'espletamento dei compiti del Ministero.

La Segreteria generale si articola nei seguenti servizi:

- 1) studio e programmazione della ricerca;
- 2) organizzazione e interventi per lo sviluppo della ricerca;
- 3) affari generali e personale.

Art. 5.

(Consiglio superiore della ricerca)

Il Consiglio superiore della ricerca è l'organo consultivo del Ministro della ricerca

scientifica e dello sviluppo tecnologico per tutti i problemi di programmazione, organizzazione e controllo sulle realizzazioni della ricerca.

Il Consiglio superiore, in sede plenaria o per commissioni o per gruppi di lavoro, attraverso le procedure indicate in apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, esamina in via preventiva i programmi di ricerca annuali e pluriennali, nonchè i risultati ottenuti dagli Istituti nazionali, enti, imprese nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e sociale e sottopone al Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico le proprie valutazioni, anche in ordine ai controlli effettuati. Il Consiglio prepara, su richiesta del Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, materiali e analisi per valutare la situazione della ricerca scientifica nazionale, anche in rapporto alla situazione internazionale.

Ai membri del Consiglio superiore della ricerca può venir attribuito, dal Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, potere ispettivo in ordine ai compiti sopraddetti.

Il Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, il regolamento per il funzionamento del Consiglio superiore della ricerca.

Per quanto concerne l'attività scientifica degli istituti universitari, le funzioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo vengono esercitate nei confronti delle attività che rientrano in programmi totalmente o parzialmente finanziati o comunque concordati col Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico; il Ministero della pubblica istruzione e le singole Università inviano annualmente al Consiglio superiore della ricerca dettagliate relazioni sui finanziamenti per la ricerca fondamentale autonomamente gestiti nell'ambito delle Università, sui relativi programmi e sui risultati ottenuti.

Art. 6.

(Istituti nazionali di ricerca)

Gli Istituti nazionali sono gli organi operativi del Ministero della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Gli Istituti nazionali hanno personalità giuridica e sono istituiti con decreto del Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, con singole qualificazioni relative a settori e a campi di ricerca di interesse ai fini dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e del progresso sociale.

Art. 7.

(Segreteria generale: composizione)

L'incarico di Segretario generale viene attribuito dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, con decreto del Presidente della Repubblica: è attribuito per non più di cinque anni ed è rinnovabile.

La Segreteria generale è costituita di 120 dipendenti di ruolo dello Stato secondo la tabella A annessa alla presente legge. Possono convenirsi contratti di prestazione d'opera professionale per non più di 20 unità di personale, nonchè si può provvedere al distacco di non più di 30 unità di personale da parte di Istituti nazionali.

La Segreteria generale provvederà a tutti i servizi necessari per il funzionamento del Consiglio superiore della ricerca. Presso la Segreteria generale è istituita una sezione speciale della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 8.

*(Consiglio superiore della ricerca:
composizione)*

Il Consiglio superiore della ricerca è così composto:

a) 24 membri eletti dai ricercatori dello Stato e docenti universitari secondo un si-

stema elettorale fondato sui seguenti principi: divisione per discipline, unicità del collegio elettorale entro ogni disciplina tra docenti universitari, ricercatori dello Stato e di enti pubblici, voto singolo per garantire il rispetto delle minoranze, proporzionalità del voto.

Con decreto del Ministro della ricerca scientifica dello sviluppo tecnologico verrà emanato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e le Regioni, il regolamento elettorale;

b) 3 membri designati dal Governo tra gli esperti di programmazione ed organizzazione della ricerca e tra gli esperti di settori scientifici, tecnologici e di interesse sociale;

c) 3 membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative;

d) 3 membri designati dalle organizzazioni degli imprenditori;

e) 12 membri designati dalle Regioni, previa intesa fra loro.

Il Consiglio superiore è nominato con decreto del Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e dura in carica 4 anni. I membri di cui alla lettera a) non possono fare parte del Consiglio superiore per più di 8 anni complessivi.

Art. 9.

(Istituti nazionali: strutture)

Gli Istituti nazionali si articolano in più sezioni territoriali, ovvero laboratori e centri. Qualora essi siano alloggiati presso organismi pubblici od anche privati dovrà essere stipulata apposita convenzione, avente ad oggetto le modalità operative, sentito il Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

Il Consiglio direttivo di ogni Istituto nazionale è composto dai direttori delle sezioni, laboratori e centri e da rappresentanti del personale dell'Istituto in misura pari a un terzo delle unità operative che compongono l'Istituto.

Ogni sezione ha invece un direttore, eletto tra i ricercatori dell'Istituto di appartenenza, per un triennio. Alla elezione partecipa tutto il personale dell'unità.

Il Consiglio direttivo è organo deliberante, elegge il presidente dell'Istituto tra i suoi membri, delibera la suddivisione del bilancio preventivo ed approva il bilancio consuntivo, delibera le assunzioni di personale e ogni altro provvedimento necessario ai fini dello svolgimento dei compiti dell'Istituto.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale di tutti gli Istituti nazionali è regolato dal contratto unico nazionale triennale tra gli Istituti nazionali e le organizzazioni dei lavoratori. Il contratto è approvato con decreto congiunto del Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e del Ministro del tesoro.

Il contratto garantisce la libera circolazione dei lavoratori della ricerca e la identità di trattamento economico e stato giuridico a parità di mansione e di livello di professionalità.

Per coloro che assumano una posizione universitaria, la precedente attività, giuridicamente qualificata, svolta negli Istituti nazionali è totalmente valutata ai fini giuridici ed economici; il contratto nazionale di cui ai due commi precedenti prevede altresì la piena valutazione ai fini giuridici ed economici, di eventuali attività, giuridicamente qualificate, precedentemente prestate presso le Università.

Il Consiglio direttivo di ogni Istituto nazionale, entro il mese di marzo di ogni anno, sottopone al Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico una proposta di bilancio preventivo, anche pluriennale, per l'anno successivo, assieme al consuntivo tecnico e scientifico, ai fini della determinazione del bilancio preventivo del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

Ogni Istituto nazionale ha un proprio statuto approvato con decreto del Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico di concerto, ove occorra, con il Ministro o i Ministri interessati ad ottenere prestazioni tecnico-scientifiche dal singolo

Istituto nazionale in virtù della sua specializzazione.

Lo statuto di un Istituto nazionale può contenere esplicita menzione delle prestazioni che l'Istituto stesso è tenuto a fornire, sia come consulenza tecnica che come gestione di sistemi di controllo di Stato, a richiesta di singoli Ministri oppure congiuntamente di più Ministri, oppure da parte di Regioni o enti locali.

Art. 10.

*(Controllo sulla attività
degli Istituti nazionali)*

Il controllo sulla attività degli Istituti nazionali è esercitato dalla « Sezione di controllo per la ricerca scientifica e tecnologica », a tal fine costituita presso la Corte dei conti.

Art. 11.

(Regolamento interno degli Istituti nazionali)

Oltre alle materie esplicitamente disciplinate dalla presente legge, saranno disciplinate con regolamento interno anche le procedure di spesa e ogni altra procedura amministrativa degli Istituti nazionali.

I regolamenti saranno approvati con decreto congiunto del Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e del Ministro del tesoro.

Art. 12.

Il Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, previa delibera del CIPE, può disporre interventi in favore della ricerca scientifica applicata.

Gli interventi potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) contributi a fondo perduto per l'intero ammontare dell'intervento;
- b) prestiti a tasso agevolato rimborsabili entro un massimo di dieci anni;
- c) contributi a fondo perduto per un massimo del 30 per cento dell'intervento.

Gli interventi di cui ai punti *b)* e *c)* possono essere cumulati fra loro.

L'istruttoria ed il controllo sono affidati agli organi del Ministero. La sola analisi economica può essere affidata ad altri organismi pubblici.

Allo scopo di consentire gli interventi indicati nel presente articolo è creato nel bilancio del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico un apposito capitolo denominato « interventi a favore della ricerca applicata ».

Art. 13.

(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

In attesa della stipulazione del contratto nazionale di lavoro, da definire entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, rimangono in vigore tutte le norme che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale comunque in servizio presso gli enti e istituti di ricerca.

Il personale degli Istituti nazionali ha facoltà di optare in ogni momento della carriera per lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal contratto nazionale di lavoro, qualora abbia dichiarato, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del primo contratto nazionale di lavoro, di conservare il trattamento economico e lo stato giuridico posseduto alla data stessa.

Il Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico può trasferire, sentito il Consiglio superiore, il personale da un Istituto ad un altro per esigenze di ricerca.

Art. 14.

(Scioglimento dei Comitati nazionali di consulenza del CNR)

Il Consiglio nazionale delle ricerche, nella sua attuale struttura, è soppresso. Conseguentemente i Comitati nazionali di consulenza del CNR sono sciolti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le attribuzioni di consulenza sono

esercitate dal Consiglio superiore della ricerca o, in assenza, dai Consigli scientifici o dagli organi direttivi degli enti e istituti inquadriati tra gli Istituti nazionali in prima attuazione della presente legge.

Art. 15.

(Istituzione degli Istituti nazionali)

In prima attuazione della presente legge in gestione straordinaria, sono istituiti i seguenti Istituti nazionali che sono identificati nei seguenti organi, enti o Istituti già esistenti:

1) Istituto nazionale per l'energia, già denominato Comitato nazionale per l'energia nucleare;

2) Istituto nazionale di sanità, già denominato Istituto superiore di sanità;

3) Istituto nazionale di fisica nucleare e delle particelle, già denominato Istituto nazionale di fisica nucleare;

4) Istituto nazionale di struttura della materia, già denominato Gruppo nazionale di struttura della materia del CNR;

5) Istituto nazionale delle ricerche spaziali che comprende l'esistente Gruppo nazionale di fisica cosmica del CNR e il Centro di ricerche aerospaziali dell'Università di Roma;

6) Istituto nazionale di biomedicina che comprende l'esistente Laboratorio di tecnologie biomediche del CNR e gli Istituti scientifici del Ministero della sanità;

7) Istituto nazionale di geologia e mineralogia;

8) Istituto nazionale di ricerche agrarie;

9) Istituto nazionale di tecnologia dei materiali;

10) Istituto nazionale di tecnologia meccanica;

11) Istituto nazionale di tecnologia alimentare;

12) Istituto nazionale di informatica che comprende gli esistenti Istituti per le applicazioni del calcolo del CNR, l'Istituto per la elaborazione della informazione del CNR, il

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CNUCE del CNR, il Laboratorio di analisi nucleari del CNR;

13) Istituto nazionale di ecologia.

Fino all'approvazione degli statuti di cui al comma 14 dell'articolo 9 della presente legge, rimangono in vigore le regolamentazioni esistenti per i singoli enti, organi e istituti citati.

NORME FINALI

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

La spesa annua derivante dalla presente legge è valutata in lire 50 miliardi a partire dall'anno finanziario 1976.

Gli stanziamenti iscritti nei capitoli degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e destinati agli enti o istituti di cui all'articolo 15 della presente legge affluiscono allo stato di previsione della spesa del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

Qualora a norma dell'articolo 18 della presente legge si provveda al trasferimento di altri organi, enti o istituti di ricerca al Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e alla contemporanea istituzione di Istituto nazionale o all'incorporazione in Istituti nazionali esistenti, le dotazioni saranno trasferite agli appositi capitoli di bilancio del Ministero della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Art. 17.

(Trasferimento al Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico di enti, organi e istituti)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, su conforme parere del Consiglio superiore della ricerca, è possibile trasferire al Ministero della ricerca enti, organi e istituti

pubblici che abbiano come attività prevalente la ricerca scientifica.

Gli enti, organi o istituti divengono sezioni di Istituti nazionali ove esistano nello specifico settore. Qualora non esista un Istituto nazionale cui far afferire l'ente, organo o istituto trasferito, il Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, con le modalità previste dalla presente legge, provvede a istituire l'Istituto nazionale.

Art. 18.

(Elenco delle iniziative di ricerca delle imprese)

È istituito presso il Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico un elenco delle iniziative di ricerca delle imprese. È fatto divieto di concedere agevolazioni ordinarie e speciali statali o regionali a sostegno della ricerca delle imprese se le iniziative non sono iscritte nell'apposito elenco.

Con decreto del Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, su conforme parere del Consiglio superiore della ricerca, verranno determinate le modalità di iscrizione nell'elenco e i dati che occorre comunicare per avere diritto alla iscrizione.

In attesa della emanazione del decreto di cui al precedente comma, la iscrizione è concessa dietro presentazione di una domanda che contenga gli estremi dei progetti di ricerca e l'indicazione del personale, nominativa con la divisione per categorie e mansioni, le attrezzature disponibili, il bilancio annuale della iniziativa. Tali notizie dovranno essere aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico esercita la vigilanza, anche mediante ispezioni, sulla corrispondenza dei dati comunicati e la reale situazione.

Art. 19.

(Relazione sullo stato della ricerca)

Il Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, sentito il Consiglio superiore della ricerca, prepara la rela-

zione annuale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica. La relazione contiene anche i dati relativi alla gestione degli interventi per la ricerca applicata.

La relazione è presentata al CIPE entro il 30 settembre di ogni anno e, dopo la relativa delibera del CIPE viene allegata al bilancio preventivo dello Stato.

TABELLA A

Organico del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico

— Dirigenti superiori	3
— Primi dirigenti	6
— Carriera direttiva	21
— Carriera di concetto	30
— Carriera esecutiva	30
— Carriera ausiliaria	30

L'organico di cui alla presente tabella verrà coperto per trasferimento da altre Amministrazioni dello Stato. I trasferimenti sono disposti, previo consenso dell'interessato, con decreto congiunto del Ministro della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e del Ministro interessato.

I trasferimenti sono disposti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso il termine di tre mesi, i posti scoperti in organico, salve le riserve di legge, sono coperti per concorso che viene bandito, anche in deroga alle vigenti disposizioni, entro l'anno 1976. I concorsi potranno venire banditi per qualifiche tecniche o amministrative, pur restando salva l'unicità del ruolo.